



CITTÀ di MONCALIERI

*Il Sindaco*

Ord. N° 4 del 13 FEB. 2018

**OGGETTO:** ordinanza di divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie e/o in bicchieri di vetro (o di qualsivoglia altro contenitore di detto materiale) e/o lattine, divieto di utilizzo/possesso all'aperto di contenitori in tali materiali, divieto di vendita/utilizzo/possesso di bombolette schiumogene, divieto di vendita/utilizzo/possesso di materiali esplosivi, nonché di detenzione/utilizzo di gas in bombole e/o di accensione di fuochi nell'area compresa tra Via Fortunato Postiglione, Corso Savona, Via Enzo Ferrari, Via Candido Viberti (ivi comprese le limitrofe vie laterali fino al confine con l'autostrada Torino-Piacenza).

➤ dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del giorno 18/02/2018

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che nella giornata del 18 febbraio 2018 si svolgerà la manifestazione "Carnevale al 45° Nord" con contestuale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati nel tratto di Via Fortunato Postiglione compreso fra Via Grandi e Via Viberti;

**CONSIDERATO** il prevedibile notevole afflusso di persone e che a detta circostanza possa conseguire l'abbandono di contenitori e bottiglie di vetro e lattine, che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere, oltre a creare una disdicevole lordura della detta area e, potenzialmente, una situazione di pericolo;

**CONSIDERATO** altresì che la detenzione in tali aree di bombole di gas a qualsiasi scopo destinate, nonché l'utilizzo di materie esplosive di qualsiasi genere e classe o, ancora, l'accensione di fuochi possano realisticamente creare pericolo per le persone;

**RITENUTO** inoltre che l'utilizzo di bombolette schiumogene e simili possa arrecare disagio e nocimento alla cittadinanza presente all'evento;

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di garantire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al bene comune con l'incentivazione di azioni rivolte al miglioramento e al mantenimento del decoro urbano, riconoscendo altresì agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale per favorire la buona qualità della vita nella comunità moncalierese;

**VALUTATO** che, ai fini di quanto sopra descritto, l'adozione di un provvedimento restrittivo di vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro/lattine e l'utilizzo/possesso all'aperto di contenitori in tali materiali in tutto il perimetro dell'area interessata anche indirettamente dall'evento possa costituire un valido strumento di prevenzione;

**RITENUTO** parimenti opportuno, per le motivazioni sopra richiamate, vietare la vendita e il possesso di bombolette schiumogene, di materiali esplodenti, nonché la detenzione di gas in bombole e l'accensione di fuochi;

**VISTA**, la circolare n. 69370/17 del 8/6/17 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Sicurezza Pubblica, a firma del Capo della Polizia dott. Franco Gabrielli, trasmessa con nota di aggiunta 1534/2017 Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Torino;

**VISTA**, la circolare n. U.0011464.19-06-2017 del 19/6/17 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a firma del Capo del Dipartimento, trasmessa con nota di aggiunta 1534/2017 Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Torino;

**VISTA**, la circolare n. U.0009925.19-06-2017 del 20/7/17 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a firma del Capo dei Vigili del Fuoco dott. Giomi;

**VISTA**, la nota 11001/110(10) del Ministero dell'Interno a firma del Capo di gabinetto dott. Morcone;

visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

#### **ORDINA**

Il giorno 18/02/2018 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 nell'area compresa tra Via Fortunato Postiglione, Corso Savona, Via Enzo Ferrari, Via Candido Viberti (ivi comprese le limitrofe vie laterali fino al confine con l'autostrada Torino-Piacenza) è **fatto divieto di:**

- **vendita di bevande contenute in bottiglie e/o in bicchieri di vetro (o di qualsivoglia altro contenitore di detto materiale) o in lattine e di utilizzo/possesso all'aperto di contenitori in tali materiali;**
- **detenzione/utilizzo di bombole di gas a qualsiasi scopo destinate;**
- **detenzione/utilizzo di materie esplodenti di qualsiasi genere e classe;**
- **accensione di fuochi;**
- **vendita/utilizzo/possesso di bombolette schiumogene.**

L'inosservanza alla presente disposizione configura il reato di cui all'art. 650 C.P.

Gli organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto e la corretta esecuzione della presente.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e inserita sul sito internet del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante gli organi di informazione locale e sarà trasmessa all'organizzatore della manifestazione.

L'ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Torino per quanto di interesse e competenza nonché alla Compagnia Carabinieri Moncalieri ed al Corpo di Polizia Locale di Moncalieri.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte o in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  
**IL DIRIGENTE**  
del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio  
Arch. Nicola PALLA

**IL SINDACO**  
Pablo MONTAGNA  
